

NEWS #20.2020

DEL 30 SETTEMBRE 2020

NUOVE INDICAZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 01 Ottobre 2020 potranno essere utilizzate, in via facoltativa, le nuove specifiche tecniche approvate.

L'utilizzo delle nuove specifiche sarà invece **obbligatoria dal 01 gennaio 2021**.

Le nuove specifiche prevedono:

- **Nuove indicazioni relative al tipo di documento:** sono stati introdotti ben 11 nuovi codici "tipo documento", che sono:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno;
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art 17 comma 2 D.P.R. 633/1972;
TD21 autofattura per splafonamento;
TD22 estrazione beni da Deposito Iva;
TD23 estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva;
TD24 fattura differita di cui all'art. 21 comma 4 lett. A): questo codice è relativo alla **trasmissione allo SdI, entro il 15 del mese successivo, delle fatture differite**;
TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. B): questo codice può essere utilizzato dal promotore di un'operazione triangolare;
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
- **Maggior dettaglio con riferimento alla natura dell'operazione:** gli attuali codici natura N2, N3 e N6 saranno sostituiti obbligatoriamente dal 01/01/2021 dai seguenti:

Codici Natura	Nuovi codici natura
N2 – operazioni non soggette ad IVA	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972; N2.2 non soggette – altri casi
N3 – operazioni non imponibili IVA	N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)	N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile – altri casi

TOSAP E COSAP – ESONERO PER I PUBBLICI ESERCIZI FINO AL 31.12.2020

Siamo in attesa della definitiva conversione in legge della norma che proroga al **31 dicembre 2020** i termini del 31 ottobre che prevede l'esonero a favore degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché lo slittamento a fine anno del termine della presentazione, in via telematica, di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, come anche la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strada (dehors, pedane, tavolini, ecc) senza preventiva autorizzazione.

ACCONTI NOVEMBRE 2020

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto a favore dei soggetti ISA la proroga del termine di versamento della secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi/IRAP fissandola al **30/04/2021** (anziché al 30/11/2020). La proroga, per effetto delle disposizioni contenute nel DPCM 27/06/2020, si estende anche ai collaboratori dell'impresa familiare/coniuge dell'azienda coniugale; ai soci di società di persone; ai soci di associazioni professionali; ai soci di società di capitali trasparenti. Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019. Si ritiene che, con riferimento ai soci di società di persone, per poter usufruire del differimento deve sussistere la predetta riduzione di fatturato in capo alla società.

Ovviamente trattasi di rinvio e non di soppressione per cui è bene verificare se avete altre obbligazioni che scadono in Aprile, onde evitare accavallamenti di pagamenti.

MANCANZA DELL'INVENTARIO

Desideriamo informarvi che in una recente sentenza della Cassazione (ordinanza 19658) è stato confermato, ancora una volta, che basta non aver redatto l'inventario ad ogni fine anno per legittimare, da parte dell'Agenzia Entrate, l'accertamento induttivo in caso di verifica fiscale.

L'accertamento induttivo significa che l'ufficio determina il reddito imponibile senza prendere a base del suo lavoro le scritture contabili considerate inattendibili e pertanto effettuando accertamento in base a presunzioni.

Raccomandiamo pertanto di effettuare un controllo in archivio per constatare che siano stati redatti i prospetti inventariali dal 2015 al 2019.